

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA				
P.F. LAVORO E FORMAZIONE				
N.	11/SIM	DEL	14/01/2016	
Oggetto: DGR 62/01 –DGR 2164/01 –DGR 1449/03 –DGR 1071/05 -DGR 868/06 – DGR 974/08. Accredитamento strutture di formazione. Consorzio Formacoop Marche Società Cooperativa Via Lorenzoni 18 Macerata (MC)				
IL DIRIGENTE DELLA				
P.F. LAVORO E FORMAZIONE				

- . . . -
(omissis)

- D E C R E T A -

1. di accreditare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, la sede operativa del Consorzio Formacoop Marche Società Cooperativa - C.F. 01461530436, situata in Via Lorenzoni 18 Macerata (MC), per l'esercizio delle attività di orientamento e formazione professionale ai sensi delle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. per le macrotipologie e le durate di seguito descritte:
 - Macrotipologia formativa FORMAZIONE SUPERIORE: Accredитamento Definitivo - durata triennale.
 - Macrotipologia formativa FORMAZIONE CONTINUA: Accredитamento Definitivo - durata triennale.
2. La sede operativa accreditata sarà iscritta in apposito Elenco, che viene di norma aggiornato ogni quattro mesi, con l'indicazione dei confini di validità dell'accreditamento (tipologie formative, durata, eventuale regime provvisorio).
3. Il soggetto accreditato permane nel sistema di accreditamento se dimostra di essere in grado di assolvere tutti i requisiti minimi di qualità fissati dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. e se non esaurisce il "monte crediti", di cui alla DGR n. 974/2008.
4. Alla data di approvazione del presente atto il "monte crediti" del Consorzio Formacoop Marche Società Cooperativa è pari a 25 punti.
5. Il soggetto accreditato ha l'obbligo della presentazione dell'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti. Il termine perentorio per l'autocertificazione decorre dal trentesimo giorno antecedente la scadenza dell'annualità precedente di vigenza dell'accreditamento. L'autocertificazione va inviata alla P.F. Lavoro e Formazione della Regione Marche.

6. Nel caso in cui l'obbligo di cui al punto precedente non sia assolto nei termini e con le modalità previste, la P.F. Lavoro e Formazione comunica le condizioni di non conformità, sospendendo la condizione di accreditamento e fissando il termine di adeguamento. Ai sensi della D.G.R. n. 1449/2003 la durata della sospensione è fissata in giorni 30 decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione. Nel caso in cui il soggetto non rispetti detto termine per il ripristino delle condizioni di accreditamento, l'accreditamento verrà revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.

62/2001, così come modificato dalla D.G.R. n. 1449/2003 e dalla delibera n. 974/2008.

7. Ai sensi delle vigenti disposizioni durante il periodo di sospensione dell'accREDITAMENTO le strutture formative non possono firmare convenzioni per l'avvio di nuovi interventi, possono erogare le attività per le quali sono state firmate le convenzioni in data antecedente al provvedimento di sospensione.
8. In relazione agli impegni assunti e da assumere, nonché alle autocertificazioni rese e da rendere da parte del soggetto formativo richiedente, potranno essere in ogni tempo effettuati dalla Regione Marche i controlli previsti dalle fonti giuridiche citate quali normative di riferimento.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Fabio Montanini)

- ALLEGATI -

Allegati non presenti.